

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2020

ART.1: Costituzione ed utilizzo del fondo.

Il fondo unico per i trattamenti economici accessori è determinato per l'anno 2020 nell'importo complessivo di €.6.799,49 così ripartito:

| | | |
|---|----|----------|
| - Indennità di ente ex art.26 CCNL; | € | 1.425,72 |
| - Indennità di Ente accantonamento ex art. 35 comma 4 CCNL | € | 74,56 |
| - Fondo per compensi ex art.32, comma 2 alinea 1(raggiungimento obiettivi); | € | 1.750,24 |
| - Fondo per compensi ex art.32, comma 2 alinea 5 (indennità di rischio); | €. | 1.045,20 |
| - Fondo compensi lavoro straordinario; | €. | 1.122,00 |

Art.2: Fondo per lavoro straordinario

Le risorse relative ai compensi per lavoro straordinario sono fissate in €. 1.122,00

Il fondo è stato determinato per far fronte all'esigenze di servizio, scaturenti dalla riduzione di personale di ruolo dell'Ente.

Le quote non utilizzate alimenteranno il fondo negli anni seguenti.

Il limite massimo di ore straordinarie annue, a carico del fondo, complessivamente liquidabili è pari a n.100 ore, salvo particolari carichi di lavoro.

Al fine di conseguire l'ottimizzazione dell'organizzazione operativa, si potrà ricorrere all'adozione, nei diversi settori, di particolari articolazioni dell'orario di lavoro e/o forme di flessibilità.

Per il medesimo fine, in presenza di prestazioni di lavoro straordinario, regolarmente autorizzate, le stesse saranno considerate compensative di eventuali assenze non retribuite.

La frazione minima considerabile di ore straordinarie, permessi e recuperi è pari a 15 minuti.